

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1190 DEL 11/07/2024

O G G E T T O

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA ULSS 8 "BERICA" E L'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI CONSULENZA IN CHIRURGIA PEDIATRICA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 91 COMMA 2 LETT. A) DEL CCNL AREA SANITÀ DEL 23/01/2024. DURATA FINO AL 31/12/2024 CON DECORRENZA DALLA DATA DI ULTIMA SOTTOSCRIZIONE.

Proponente: DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE DAO
Anno Proposta: 2024
Numero Proposta: 1248/24

Il Direttore della U.O.C. “Direzione Amministrativa di Ospedale” riferisce che:

L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma ha chiesto, per le vie brevi, alla scrivente Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” di stipulare una convenzione per attività di consulenza in materia di chirurgia e urologia pediatrica con tecnica videoassistita da svolgersi presso l’U.O.C. Chirurgia Pediatrica dell’Azienda stessa, attraverso la collaborazione di personale medico con rapporto di lavoro esclusivo a tempo pieno e indeterminato dell’U.O.C. Chirurgia Pediatrica della scrivente Azienda U.L.SS. per l’attuazione dei compiti inerenti le finalità istituzionali.

Sulla richiesta è stato acquisito il parere favorevole della Direzione Sanitaria nonché del Direttore dell’U.O.C. Chirurgia Pediatrica di Vicenza.

Si rappresenta al riguardo come l’attività di consulenza oggetto della presente delibera rientri fra quelle disciplinate dall’art. 91 co. 2 lett. a) del C.C.N.L. dell’Area Sanità del 23/01/2024 nonché dall’art. 34 - Attività di Consulenza e di Consulto - del vigente Regolamento Aziendale approvato con deliberazione n. 304 del 2 marzo 2023, che disciplina l’attività libero-professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario.

Come indicato dall’allegato A) della D.G.R.V. n. 866 del 13/07/2015 e come previsto nel testo dell’accordo, per l’attività di consulenza in argomento l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma corrisponderà all’Azienda U.L.SS. n. 8 la tariffa oraria pari a € 113,76 oltre al rimborso delle spese di viaggio.

In ragione di quanto esposto, si propone di approvare la stipula della convenzione per attività di consulenza in Chirurgia e Urologia Pediatrica tra l’Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” e l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma con decorrenza dalla data di ultima sottoscrizione e fino al 31/12/2024, alle condizioni e termini precisate nel disciplinare allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale”.

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. Di prendere atto, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, della convenzione per attività di consulenza in Chirurgia e Urologia Pediatrica tra l’Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” e l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma, con decorrenza dalla data di ultima sottoscrizione e fino al 31/12/2024, alle condizioni e termini precisate nel disciplinare allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che le somme da introitare, che si stimano pari a € 2.275,20 troveranno riferimento nel bilancio sanitario anno 2024 da contabilizzare nel conto di ricavo n. 5108000030 “*consulenze sanitarie verso ASL extra Regione*”;
3. di dare atto che i compensi da corrispondere ai Dirigenti Medici per lo svolgimento dell’attività di cui al punto 1, al netto degli oneri di legge e dell’utile aziendale, si stimano pari a circa € 2.000,00;
4. di incaricare la Direzione Amministrativa di Ospedale di adempiere per ogni atto consequenziale inerente la convenzione per attività di consulenza e l’U.O.C. Gestione Risorse Umane per l’inserimento dei compensi nelle relative voci stipendiali dei consulenti interessati;
5. di pubblicare la presente all’Albo dell’Ente e nel sito internet aziendale alla pagina “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr.ssa Emanuela Zilli)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA

IN CHIRURGIA E UROLOGIA PEDIATRICA VIDEOASSISTITA

TRA

l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica", di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 8",

con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita

IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Patrizia

Simionato

E

l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma (di seguito denominata "AOU"

di Parma), con sede e domicilio fiscale in Parma, Via Gramsci n. 14, codice fiscale

e partita IVA 01874240342- nella persona del Direttore Generale dott. Massimo

Fabi

PREMESSO CHE

➤ l'AOU di Parma ha chiesto, per le vie brevi, di instaurare un rapporto di collaborazione con l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica" per attività di consulenza in materia di Chirurgia e Urologia Pediatrica videoassistita, al fine di consentire ai propri dirigenti medici di acquisire la necessaria esperienza ed autonomia operativa in tale ambito;

➤ l'art. 5 del D. M. 31/07/1997 riserva ai dirigenti medici a rapporto esclusivo l'attività di consulenza resa per conto dell'Azienda in servizi sanitari di altra Azienda, Istituzione e Ente o presso Istituzioni pubbliche non sanitarie o Istituzioni Socio – Sanitarie senza scopo di lucro;

➤ l'art. 91 comma 2 del C.C.N.L. 23/01/2024 dell'Area Sanità definisce l'attività di consulenza richiesta all'Azienda da soggetti terzi, una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le tipologie di attività

libero professionali di cui all'art. 89 da esercitarsi fuori dell'impegno di servizio, mediante apposita convenzione di consulenza a pagamento;

- l'U.L.SS. n. 8 ha provveduto con deliberazione n. 304 del 2/03/2023 ad approvare il Regolamento per la disciplina della Attività Libero-Professionale e considera lo svolgimento dell'attività richiesta, per tipologia e bacino di utenza cui sono rivolte, non in contrasto e concorrenza o conflitto di interesse con le proprie attività istituzionali e che tale attività non comporta per U.L.SS. n. 8 oneri aggiuntivi, ivi compresa la copertura di rischio professionale per le attività svolte presso la sede dell'AOU di Parma;
- l'U.L.SS. n. 8 ha verificato la disponibilità dei "Consulenti" che svolgeranno dette attività a favore dell'AOU di Parma, a fronte di specifici compensi, al di fuori dell'orario di lavoro nelle forme previste dalla delibera di cui al punto precedente e compatibilmente con gli impegni istituzionali.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONTRATTA E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1- Oggetto

L'U.L.SS. n. 8 si rende disponibile ad assicurare per l'attuazione dei compiti inerenti le finalità istituzionali, a favore dell'AOU di Parma prestazioni di consulenza specialistica in Chirurgia-Urologia Pediatrica videoassistita (toracosopia, laparoscopia e retroperitoneoscopia). L'attività di consulenza erogata in attuazione del presente accordo consiste nell'effettuare attività chirurgica di particolare complessità oltre che attività dimostrativa in favore dei Dirigenti Medici in forza all'U.O.C. di Chirurgia Pediatria dell'Azienda richiedente.

Articolo 2 - Obblighi dell'U.L.SS.

Le attività di cui all'art. 1 verranno svolte dal personale medico dell'U.O.C. di

Chirurgia Pediatria dell'U.L.SS. n. 8 in possesso di specifica competenza ed in servizio con rapporto di lavoro esclusivo, avverranno al di fuori dell'orario di lavoro e compatibilmente con gli impegni di servizio.

Articolo 3 – Modalità di esecuzione

L'attività di consulenza di cui al precedente art. 1 prevede un numero stimato di **5** accessi all'anno, della durata media di 4 ore ciascuno e comunque subordinata alla complessità dell'intervento chirurgico per cui si richiede la consulenza, presso la Chirurgia Pediatrica dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.

L'attività erogata in attuazione del presente accordo costituisce, per i Consulenti dell'U.L.SS. n. 8, attività aziendale a pagamento e i relativi compensi introitati e pagati dall'U.L.SS. n. 8 saranno assimilati al regime fiscale del lavoro dipendente.

Ferma restando la responsabilità professionale individuale del Consulente, l'attività presso l'AOU di Parma viene organizzata dal Direttore dell'U.O.C. di Chirurgia Pediatrica di Vicenza in maniera tale da non compromettere l'attività istituzionale e assicurare il necessario periodo di riposo volto a garantire il recupero psico-fisico del personale coinvolto.

Lo svolgimento delle suddette prestazioni di consulenza non dovrà comportare un impegno medio orario del personale interessato superiore alle 48 ore settimanali complessive. Tale previsione è stata inserita alla luce della norma contenuta nell'articolo 14, comma 1, della L. 30 ottobre 2014, n. 161.

Articolo 4 - Aspetti economici

Per l'attività di consulenza effettuata, l'AOU di Parma corrisponderà all' U.L.SS. n. 8 una tariffa/oraria pari a € 113,76, tempo di trasferta escluso, comprensiva dell'IRAP 8,5% a carico dell'AOU di Parma e della trattenuta del 5% che affluisce all'U.L.SS. n. 8.

L'AOU di Parma è tenuta inoltre a rimborsare al Consulente:

- le spese di viaggio sostenute secondo il criterio individuato nell'importo forfettario di €/km 0,16 così come disposto dalla circolare regionale del 4 ottobre 2017 prot. n. 414670
- il pedaggio autostradale (percorso di A/R)

Articolo 5 – Trasmissione riepiloghi

Al fine della fatturazione e per consentire adeguati controlli sull'attività, l'AOU di Parma si impegna ad inviare alla Direzione Amministrativa di Ospedale dell'U.L.SS. n. 8, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di espletamento della consulenza, il riepilogo degli accessi effettuati, indicando la data, l'effettivo orario di presenza, i chilometri percorsi, le eventuali ulteriori spese sostenute (pedaggio autostradale).

Articolo 6 - Modalità di pagamento

L' U.L.SS. n. 8, sulla base dei *reports* di cui al precedente articolo, previa emissione dell'ordinativo elettronico NSO da effettuarsi da parte di AOU di Parma entro il mese successivo a quello di competenza, emette fattura per l'importo corrispondente alle prestazioni effettuate.

L'AOU di Parma provvederà al pagamento entro la scadenza indicata sulla fattura mediante c/c bancario c/o Unicredit Banca S.p.A, codice IBAN: IT/24/F/02008/11820/000003495321.

L'U.L.SS. n. 8, ad avvenuto incasso accrediterà i compensi spettanti al proprio personale secondo le modalità stabilite dal vigente Regolamento disciplinante l'attività libero-professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario.

Ove l'attività fosse resa, per qualsiasi motivo, durante l'orario di lavoro, il

compenso resta in toto acquisito dall' U.L.SS. n. 8.

Articolo 7 – Responsabilità e copertura assicurativa

L'attività prestata dai dirigenti medici in forza della presente convenzione sarà assoggettata al regime di gestione diretta delle attività risarcitorie, ai sensi della legge regionale della Regione Emilia Romagna 7 novembre 2012 n. 13 “Norme per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile negli Enti del Servizio Sanitario Regionale”, dell'AOU di Parma. Resta a carico dei singoli professionisti la copertura assicurativa per colpa grave. Trattandosi di attività svolta fuori orario di servizio, le Aziende non si assumono alcuna responsabilità in relazione agli infortuni, compresi quelli in itinere, malattie e malattie professionali, eventualmente occorsi ai suddetti professionisti che svolgono l'attività di cui al presente accordo.

Per altre coperture assicurative quali la kasko o altro, essendo l'attività effettuata al di fuori dell'orario di lavoro, in regime di attività aziendale a pagamento, saranno gli stessi Consulenti a dovervi eventualmente provvedere in proprio.

Articolo 8 – Salute e sicurezza sul lavoro

L'AOU di Parma si impegna a garantire e ad applicare le condizioni di salute e sicurezza sul lavoro nel rispetto della vigente normativa, in particolare di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

In applicazione dell'art. 36 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., l'AOU di Parma provvederà a fornire agli stessi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui devono operare, sulle misure di prevenzione e protezione e le procedure di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

In relazione alle attività svolte durante il periodo di convenzione, verrà resa disponibile la valutazione di cui al comma 1, lett. a, dell'articolo 17 del D.Lgs.

81/2008.

I professionisti, a loro volta, devono prendersi cura oltre che della propria salute e sicurezza anche di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, se si tratta di attività della cui esecuzione sono corresponsabili.

Art. 9 – Norme di radioprotezione

L'attività oggetto della presente convenzione non comporta l'utilizzo di radiazioni ionizzanti ed i lavoratori non sono soggetti a rischio radiazioni ionizzanti in relazione al D. Lgs. n. 101/2020.

Qualora l'attività, oggetto della presente convenzione, preveda l'impiego o rischio da radiazioni ionizzanti i Datori di Lavoro provvedono, preventivamente all'inizio delle attività, ad accordo e convenzione integrativa alla presente al fine di ottemperare alla corretta e puntuale esecuzione di quanto previsto dalle normative vigenti in materia e ai sensi del D. Lgs. n. 101/2020.

Articolo 10 - Trattamento dei dati personali e/o sensibili

In relazione al trattamento dei dati personali, strumentale allo svolgimento delle attività oggetto di convenzione, entrambe le Aziende si impegnano, nell'ambito del trattamento dati di rispettiva competenza, all'osservanza delle prescrizioni e degli adempimenti previsti dal Regolamento Europeo sulla Privacy (n.2016/679) e, per quanto applicabile, dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e ss. mm. ed ii..

L'AOUPR, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, autorizza al trattamento dei dati i professionisti nominati a svolgere l'attività di consulenza oggetto della presente convenzione.

Le Parti convengono che la nomina in qualità di autorizzato è strumentale all'attività di consulenza e deve intendersi condizionata, quanto a durata ed

efficacia, a quanto previsto in convenzione.

I dati forniti dalle Parti e relativi ai soggetti che svolgono le attività dedotte nel contratto e a quelli che effettuano attività amministrative funzionali alla gestione del rapporto contrattuale, saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art.5, paragrafo 1 del RGPD. Il conferimento di tali dati tra le Parti è necessario al fine di adempiere a tutti gli obblighi comunque connessi alla gestione ed esecuzione del rapporto instaurato con il presente atto ai sensi degli articoli 6 par. 1 lettera e) e 9 par. 2 lettera g) del RGPD.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 11 - Foro competente

Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall'esecuzione del presente contratto.

In caso contrario per ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto si individua quale foro competente il Foro di Vicenza.

Articolo 12 - Durata e diritto di recesso

Il presente accordo ha validità dalla data di ultima sottoscrizione e fino al 31/12/2024 e potrà essere rinnovato in seguito ad accordi scritti fra le Parti.

Le Parti si riservano comunque la facoltà di recesso, anche unilaterale, prima della scadenza del presente accordo, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi mezzo posta certificata PEC.

Articolo 13 - Registrazione e imposta di bollo

Il presente contratto:

- è soggetto ad imposta di bollo a carico dell'AOU di Parma, ai sensi dell'art. 2, allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642; in particolare l'imposta di bollo è assolta in maniera digitale, come da Autorizzazione all'assolvimento virtuale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Parma n. 17149/94 del 09/08/1994;
- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.
- viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L. 241/1990 e s.m.i..

Articolo 14 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Vicenza, _____

per l'Azienda Ospedaliero

per l'Azienda

Universitaria di Parma

U.L.SS. n. 8 "Berica"

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

(Massimo Fabi)

(Patrizia Simionato)

Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile l'art. 7 "Responsabilità e copertura assicurativa".

Letto, approvato e sottoscritto.

Lì _____,

per l'Azienda Ospedaliero

per l'Azienda

Universitaria di Parma

U.L.SS. n. 8 "Berica"

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

(Massimo Fabi)

(Patrizia Simionato)